

85

CORTE DI APPELLO LECCE
12 NOV. 2024
PROT. N° 10712



INVIATO DIREZIONE

INVIATO UGG.
+ DIREZIONE
+ P. 1017
+ PRESIDENTI DI
S. C. 1017

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I

REPARTO I-SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Tel. 06-68851-prot.dag@giustiziacert.it- ufficio I civile.dginterni.dag@giustizia.it

Roma, data protocollo

Al sig. Presidente della Corte di appello
di Ancona

e, p.c.,

Ai sig.ri Presidenti delle Corti di appello
Loro sedi

Oggetto: Applicabilità dell'art. 164 disp. att. c.p.p. e 272 d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di obblighi di deposito di copie dell'impugnazione proposta e, in mancanza, di pagamento dei relativi diritti, con specifico riferimento alle impugnazioni presentate mediante il Portale Deposito atti penali e mediante pec. Quesito- Rif. Prot. DAG n. 151176E del 18 luglio 2024

Con nota prot. n. 5775U del 18 luglio u.s. codesta Presidenza ha segnalato, a questa Direzione, le ripetute rimozioni pervenute, al personale di cancelleria, dall'avvocatura locale, a fronte della richiesta di integrazione delle copie dell'atto di impugnazione.

Segnatamente l'avvocatura reputa che la norma di cui all'art.164 disp att. c.p.p. *"non risulterebbe più essere in vigore, senza distinzione alcuna tra le diverse modalità telematiche di deposito del ricorso (Portale deposito atti penali o PEC)";* ragione per cui *"non sarebbero nemmeno più esigibili in tali casi i diritti di copia previsti dall'articolo 272 d.P.R. n. 115 del 2002";* per cui codesta Presidenza chiede di chiarire *"la perdurante applicabilità delle disposizioni"* di cui agli artt. 164, 165-bis disp. att. c.p.p., art. 272 d.P.R. n. 115/2002, *"con specifico riferimento alle diverse modalità di deposito telematico e, ove rilevanti, ai termini temporali applicabili in materia"*.

In merito, giova ricordare che questa Direzione generale, con circolare del 27 gennaio 2023 prot. DAG n. 20475 (), avuto riguardo alle modalità di presentazione dell'impugnazione nel *"Regime intertemporale"* definito dagli artt. 87 e

87-bis d.lgs. n. 150/2022, aveva precisato:

“.. L’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, ha ... differito l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte con il nuovo art. 582 c.p.p. in materia di deposito dell’impugnazione, disponendo che fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al primo comma del medesimo art. 87, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia entro il 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la disposizione di cui all’articolo 582, comma 1, c.p.p. nella formulazione precedentemente in vigore [...] La ragione del differimento è, evidentemente, da ricollegarsi al contestuale differimento al medesimo termine (operato dallo stesso articolo 87) della concreta applicazione delle disposizioni concernente il nuovo processo penale telematico, ivi compresa la disposizione sul deposito telematico di cui all’art. 111- bis c.p.p.”.

Successivamente, questa articolazione ministeriale ha avuto modo di precisare **con circolare del 16 marzo 2023 prot. DAG n. 60030U** che la norma prescrittiva dell’integrazione documentale, di cui all’art. 164 disp. att. c.p.p. sia rimasta ultrattiva e quindi applicabile (a) nel periodo transitorio definito dagli artt. 87 e 87-bis d. lgs. n. 150/2022, nonché (b) in tutti i casi di presentazione dell’impugnazione in formato analogico (cartaceo) o tramite posta elettronica certificata.

Orbene, il regolamento previsto dall’art. 87, commi 1 e 3, d. lgs. n. 150/2022, alla cui entrata in vigore o alle cui disposizioni è stata correlata la conclusione del periodo transitorio, è stato adottato con il Decreto ministeriale del 29/12/2023, n. 217, recante «Decreto ai sensi dell’articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44».

Tale decreto, funzionale (come da articolo 1) a prescrivere *“le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell’atto”*, modificando il decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24”) da un lato ha indicato i termini e le tempistiche per la transizione al “nuovo regime” di obbligatorietà del deposito telematico degli atti, anche di impugnazione (art. 3), dall’altro ha esplicitato e confermato – ove occorresse – che la presentazione dell’impugnazione tramite posta elettronica certificata configura una modalità alternativa al deposito telematico, tale per inteso quello descritto dall’art. 111-bis c.p.p. e dall’art. 13-bis del d.m. n. 44/2011 (si come modificato dal d.m. n. 217/2023), nonché operato tramite portale dei depositi telematici (art. 2, comma 1, lett. b-bis d.m. n. 44/2011, nella versione

recentemente novellata).

In particolare, con l'art. 3 d.m. n. 217/2023 (*"Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime"*) si è previsto che:

- *"Fermo quanto disposto dai commi 7 e 8, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento, durante la fase delle indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale; b) Procura europea; c) tribunale ordinario, limitatamente all'ufficio del giudice per le indagini preliminari; d) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione"* (comma 2);

- *"Fermo quanto disposto dal comma 2, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale anche nei casi diversi da quelli disciplinati dal comma 1: a) negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale, della Procura europea e del tribunale a decorrere dal 1° gennaio 2025; b) negli uffici della procura generale presso la corte di appello, della corte di appello, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Corte di cassazione a decorrere dal 30 giugno 2025"* (comma 4);

- *"A decorrere dal 1° gennaio 2026, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale anche negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, del tribunale per i minorenni e del tribunale di sorveglianza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale"* (comma 5);

- *"A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale. Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari. Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche"* (comma 8).

In breve, il periodo di transizione al regime di obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali (inteso come sopra) è stato diversamente articolato a seconda dell'Ufficio giudiziario destinatario dell'atto da depositare.

In particolare, i difensori hanno conservato la **facoltà** di procedere al deposito dell'atto con modalità non telematiche (ivi inclusa la trasmissione mediante posta elettronica certificata):

- fino al 31 dicembre 2024 per gli atti destinati agli uffici della Procura della Repubblica, della Procura Europea e del Tribunale ordinario (art. 3, comma 8);
- fino al 31 dicembre 2025 per gli atti destinati agli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, del tribunale per i minorenni e del tribunale di sorveglianza (art. 3, comma 5);
- fino al 29 giugno 2025 per gli atti destinati alla Corte d'appello, alla Procura generale presso la Corte d'appello, alla Procura generale presso la Corte di Cassazione, e alla Corte di Cassazione.

Va da sé che, allo spirare dei “*termini di transizione al nuovo regime*” sopra indicati per tipologia di uffici, da un lato la presentazione delle impugnazioni dei difensori dovrà avvenire esclusivamente *in modalità telematica* (ai sensi degli articoli 582, commi 1, 1-bis e 111.bis c.p.p.), dall'altro potrà dirsi esaurito, *per gli Uffici giudiziari cui applicabile il regime di obbligatorietà del deposito telematico*, il regime transitorio delineato dagli artt. 87 e 87-bis d.lgs. n. 150/2022.

Per quanto di interesse, deve quindi concludersi che le disposizioni già impartite, in materia di integrazione documentale degli atti di impugnazione, con le circolari prot. DAG n. 60030.U del 16 marzo 2023 e prot. DAG n.72622.U del 4 aprile 2024:

- siano tuttora valide ed efficaci **in tutti i casi di deposito dell'impugnazione effettuato con modalità non telematiche**, tali per intese sia il deposito dell'atto in forma cartacea, sia la sua trasmissione mediante posta elettronica certificata;

- **non** possano trovare applicazione in tutti i casi in cui l'impugnazione sia stata effettivamente depositata con modalità telematica, ossia tramite il *portale dei depositi telematici di cui all'art. 2, comma 1, lett. b-bis, nonché agli artt. 7-bis, comma 1, 13-bis d.m. n. 44/2011 (sì come novellati dal d.m. n. 217/2023)*.

Correlativamente, le cancellerie degli uffici del giudice impugnato saranno tenute a richiedere l'integrazione degli atti d'impugnazione **non depositati tramite PST – Portale dei depositi telematici**, fin quando la modalità **non telematica** di deposito resterà legittima e in facoltà dell'avvocato, e sarà stata effettivamente utilizzata, nel caso concreto; laddove invece il difensore, sia nel corso del *periodo transitorio*, sia perché tenutovi (allo scadere dei termini transitori sopra indicati), abbia presentato l'impugnazione mediante Portale dei depositi telematici, la normativa in tema di integrazione documentale dell'impugnazione, rimasta correlata alla presentazione *non telematica* dell'impugnativa, resterà inoperante ed inapplicabile.

In tal senso va risposto al quesito esaminato e, stante la rilevanza della questione, la presente nota viene divulgata a tutte le Corti di appello invitando la SS.VV. a diramarla agli uffici del distretto.

Cordialità

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo



MIMMO
GIOVANNI
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
11.11.2024
16:05:44
GMT+01:00



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I - AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Ai sig.ri Presidenti delle Corti d'appello

e, per conoscenza,
al sig. Capo del Dipartimento

Oggetto: quesito Filo Diretto del Dirigente del Tribunale ordinario di Bari - Prot. DAG n. 24620E del 1° febbraio 2023 - pagamento dei diritti di copia per atto di impugnazione - circolare prot. DAG n. 20475.U del 27 gennaio 2023 - Vigenza art.164 disp att. c.p.p. - ulteriori indicazioni

§-1. Con *mail Filodiretto*, acquisita al prot. DAG n. 24620E del 1° febbraio 2023, il Dirigente del Tribunale di Bari ha formulato specifico quesito relativo alla vigenza dell'art.164 disp. att. c.p.p. [*Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli*] alla luce della disciplina dettata dal d.lgs. n. 150 del 2022 (*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*).

In particolare, l'Ufficio giudiziario premette che:

- all'esito della conversione, con legge 30 dicembre 2022 n. 199, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (recante, tra l'altro, misure urgenti in di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150), da un lato risulta l'abrogazione dell'art. 164 disp. att. c.p.p.¹, ad opera dell'articolo 98,

¹ che recita, nella formulazione vigente all'esito della modifica apportata dall'art. 299 d.P.R. n. 115/2002: "1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'articolo 584 del codice. 2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale. 3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. 4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione".

comma 1, lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dall'altro emerge che la medesima disposizione sia stata resa ultrattiva in virtù della norma transitoria di cui all'articolo 87 comma 6 del medesimo d.lgs.² (così come modificato dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199);

- l'ultrattività dell'art. 164 disp. att. c.p.p., sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, art. 87³, d. lgs. n. 150/2022, rende necessari opportuni chiarimenti, interrogandosi – in particolare – se la norma in questione “abbia valenza limitata al solo caso di presentazione dell'impugnazione mediante deposito degli atti in forma analogica, ovvero riguardi anche l'invio telematico dell'impugnazione”.

Muovendo da tali premesse, al fine di scongiurare danni all'erario per l'inosservanza della disposizione sopra citata, ove cogente, l'Ufficio chiede di chiarire:

- se sia obbligatorio, anche in caso di invio dell'impugnazione tramite pec, il deposito delle copie previste in base al tipo di impugnazione;

- in caso di risposta affermativa se, in difetto di deposito delle copie, da parte del difensore, si debba richiedere “il pagamento dei diritti di copia e in caso di mancata corresponsione procedere al recupero coattivo”.

L'Ufficio comunque notizia la scrivente Direzione che, anche per le impugnazioni che pervengono per via telematica, in ogni caso richiede “all'avvocato, nei giorni successivi all'inoltro del deposito/trasmisione, le copie mancanti”.

§-2. Considerata la valenza generale delle questioni poste nel quesito *Filodiretto*, si ritiene opportuno rendere la presente risposta in forma di circolare, destinata a tutti gli Uffici.

Questa Direzione, con circolare del 27 gennaio u.s. prot. DAG n. 20475 (), avuto riguardo alle modalità di presentazione dell'impugnazione di cui all'art. 582 c.p.p. ha diramato alcune indicazioni, in merito al *“Regime intertemporale”* delle modalità di presentazione dell'atto di impugnazione:

² “Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”.

³ “1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto. [omissis] 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione”.

“Occorre, in tema di deposito dell’atto di impugnazione, verificare la normativa attualmente applicabile in virtù del peculiare regime intertemporale dettato dalla riforma. L’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, ha, infatti, differito l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte con il nuovo art. 582 c.p.p. in materia di deposito dell’impugnazione, disponendo che fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al primo comma del medesimo art. 87, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia entro il 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la disposizione di cui all’articolo 582, comma 1, c.p.p. nella formulazione precedentemente in vigore [omissis] La ragione del differimento è, evidentemente, da ricollegarsi al contestuale differimento al medesimo termine (operato dallo stesso articolo 87) della concreta applicazione delle disposizioni concernente il nuovo processo penale telematico, ivi compresa la disposizione sul deposito telematico di cui all’art. 111- bis c.p.p. Ciò significa che, sino alla scadenza del termine indicato all’articolo 87 continuerà ad applicarsi la regola secondo la quale tutte le parti potranno depositare l’atto di impugnazione - personalmente o a mezzo di incaricato - presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. L’ultrattività della disciplina dettata dall’art. 582, comma 1, comporta, in altri termini, che la modalità di deposito in formato analogico dell’atto di impugnazione nella cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento sia consentito a tutte le parti e non solo alle parti private [omissis] Sarà solo con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 (secondo le scansioni temporali delineate dal citato articolo 87) che la facoltà di deposito dell’atto di impugnazione in cartaceo sarà riservata alle sole parti private. Si è poi provveduto a disciplinare anche il deposito via pec dell’atto di impugnazione. Occorre premettere che la materia del deposito degli atti di impugnazione è stato oggetto, in via eccezionale e transitoria, di una disciplina emergenziale dovuta all’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da COVID-19. L’art. 24 del decreto- legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni di legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha conferito valore legale, dunque equipollente al deposito dell’atto in cancelleria, all’invio dell’atto di impugnazione attraverso indirizzi di posta elettronica certificati (art.24 comma 4). In particolare, il comma 6-ter della norma dispone che: “l’impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all’articolo 582, comma 2 del codice di procedura penale”. Come noto, tale normativa ha cessato di applicarsi in data 31 dicembre 2022 [omissis] Sul punto, tuttavia, è intervenuta la legge 30 dicembre 2022 n. 199 che nel convertire il decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162, ha aggiunto, con l’articolo 5-quinquies, al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 l’articolo 87-bis, consentendo il deposito dell’atto di impugnazione con valore legale mediante invio con posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento”.

Si è quindi posto in evidenza che l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di impugnazioni avverrà secondo le tempistiche scandite dall’art. 87, d. lgs. n.150/2022, così come recentemente novellato dal d.l. n. 162/2022, convertito in legge 30 dicembre 2022 n. 199.

Correlativamente, si è evidenziato che l'art. 87-bis, comma 6 d.lgs. n. 150/2022 ha recepito, con effetto immediato e fino alla data di piena operatività delle nuove disposizioni in materia di deposito delle impugnazioni, le norme già veicolate dall'art. 24, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge n.176/2020).

§-3. In questa sede, ed ai fini che ne occupa, giova ora sottolineare che l'attuale art. 87-bis d.lgs. n.150/2022, riproponendo la norma già presente all'art. 24, comma 5, d.l. n.137/2020⁴, prevede testualmente (al comma 2):

"Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza".

Ciò posto, se si considera che risultano immutati, anche all'esito della Riforma Cartabia, gli art. 584 c.p.p.⁵ (in materia di comunicazione e notificazione dell'impugnazione) e 590 c.p.p.⁶ (in materia di trasmissione di atti a seguito dell'impugnazione) e non sono ancora definite, dal regolamento previsto dall'art. 87, comma 1, d.lgs. n.150/2022 "le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto", né sono ancora individuati, dal regolamento previsto dall'art. 87, comma 3, d.lgs. n. 150/2022 "gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione", va da sé che, quantomeno ai fini dei predetti incumbenti, tuttora gravanti sulle cancellerie del giudice impugnato, il difensore impugnante debba comunque provvedere al deposito delle copie (analogiche) dell'atto d'impugnazione, anche quando trasmesso in via telematica.

Ove occorrer possa, in tal senso si richiama anche la risposta a quesito fornita con provvedimento prot. DAG 53167.U del 12 marzo 2021, ad ogni buon fine in allegato

⁴ per la quale: "5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza".

⁵ che prevede: "1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo".

⁶ che prevede: "1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento".

alla presente (), che enuncia considerazioni tuttora valide, nel regime transitorio delineato dagli artt. 87 e 87-bis, d.lgs. n.150/2022.

In conclusione, deve risponderci al primo quesito in senso affermativo, dovendosi concludere che l'art. 164 disp. att. c.p.p. resti applicabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 87, comma 6, d.lgs. n. 150/2022, anche quando l'atto d'impugnazione sia stato trasmesso tramite posta elettronica certificata, così come consentito dall'art. 87-bis, d.lgs. n.150/2022.

§-4. La risposta al primo quesito comporta, di necessità, di dare risposta affermativa anche al secondo quesito.

Di vero, l'art. 164 disp. att. c.p.p. non può che essere applicato **unitariamente all'art. 272 d.P.R. n.115 del 2002** [*Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368*], che regola le modalità di pagamento e recupero dei diritti di copia, e che prescrive testualmente: "1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione del codice di procedura penale), e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), è triplicato. 2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore".

In merito alle modalità di recupero dei diritti di copia non versati, l'Ufficio giudiziario ben potrà utilizzare lo strumento dell'ingiunzione c.d. *fiscale* per recuperare l'importo non percepito a titolo di diritto di copia, in caso d'inottemperanza del debitore all'invito formale.

Si allude alla fattispecie prevista e disciplinata dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 ("*Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, del proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari*"), usualmente definita "ingiunzione fiscale", ma che può essere impiegata anche per il recupero di crediti non tributari e di diritto privato.

In particolare, l'art. 2, r.d. n. 639/1910 statuisce (ai commi 1 e 2) che: "*Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione*"; è opportuno precisare che, in virtù di quanto previsto dall'art. 229 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) "il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto". A seguito di tale intervento, la giurisprudenza nomofilattica (v. a seguire Cassazione - sentenza n. 19195 del 06/09/2006) ha concluso che: "*l'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del*

potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice; la mancanza del visto pretorile non incide quindi sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma, e pertanto la stessa è pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora".

Per completezza, preme aggiungere che, con l'entrata in vigore della Convenzione tra Equitalia giustizia e il Ministero della giustizia, l'avvio della procedura di riscossione richiede in via prioritaria che gli Uffici recupero crediti trasmettano telematicamente ad Equitalia Giustizia S.p.A., attraverso il registro mod. 3/ASG, le note Mod-A (per il processo penale), contenenti tutta la documentazione in loro possesso, in modo che la Società, in base agli artt. 12 ("Iscrizione della partita di credito e formazione del ruolo") e 13 ("Sottoscrizione del ruolo") della citata Convenzione, proceda - dopo le opportune verifiche - all'identificazione del debitore e alla quantificazione dell'importo della partita di credito da annotare sul SIAMM, quindi alla formazione e sottoscrizione dei ruoli da inviare, ai sensi del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, alla Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Pertanto, sarà cura dell'Ufficio recupero crediti del Tribunale, all'esito dell'emissione e notifica dell'ingiunzione, di iscrivere la partita di credito sul registro mod 3/ASG, inoltrandola ad Equitalia giustizia Spa con il modello (Mod. A) indicato dalla convenzione sopra citata.

§-5. In conclusione, in risposta ai quesiti in oggetto questa Direzione precisa che:

- l'art. 164 disp. att. c.p.p. resta applicabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 87, comma 6, d.lgs. n. 150/2022, anche quando l'atto d'impugnazione sia stato trasmesso tramite posta elettronica certificata;

- in caso di mancato deposito delle copie prescritte dalla legge, l'ufficio applicherà la disposizione di cui all'art. 272 d.P.R. n. 115 del 2002

Si invitano le SS. LL. ad assicurare idonea diffusione della presente, tra tutti gli uffici del distretto.

Cordialità.

Roma, data protocollo

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo



Firmato
digitalmente da
MIMMO GIOVANNI
C=IT
O=MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I - AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
REPARTO II- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA PENALE

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di appello

LORO SEDI

Ai Sigg. Procuratori generali presso le Corti di appello

LORO SEDI

e, p.c.,

Al Dipartimento transizione digitale della giustizia, analisi statistica e
politiche di coesione

Direzione generale per i Sistemi Informativi automatizzati

Oggetto: Art. 582 c.p.p. Modalità di presentazione dell'atto di impugnazione

Il recente intervento di riforma sulla disciplina delle modalità di deposito dell'atto di impugnazione e le regole di diritto intertemporale entrate in vigore lo scorso 31 dicembre 2022 con la legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, suggeriscono una ricostruzione, in ausilio agli uffici giudiziari, della attuale operatività della norma.

L'intervento normativo

L'art. 582 c.p.p., come modificato dall'art. 33, comma 1 lett. e), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dispone che: "1. *Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111- bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella*

cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione".

A sua volta l'art. 111-bis richiamato dalla norma sopra citata, prescrive: "1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. 4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche".

Dunque, in base al nuovo testo dell'articolo 582 c.p.p., che recepisce la regola generale dell'obbligatorietà del deposito telematico introdotta dall'art. 111-bis c.p.p., la modalità di presentazione dell'atto di impugnazione è quella telematica. Il comma 1-bis, peraltro, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 111-bis, comma 4 (*Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche*") stabilisce che le parti private possano anche depositare l'atto di impugnazione in forma di documento analogico nella cancelleria del giudice.

Ciò significa che (solo) la parte privata ha l'opzione tra deposito telematico dell'atto di impugnazione in forma di documento informatico e deposito presso la cancelleria del giudice (anche tramite incaricato) dell'atto in forma di documento analogico, laddove invece per le altre parti vige la regola dell'obbligatorietà del deposito telematico.

L'intervenuta abrogazione degli artt. 582, comma 2 c.p.p. e 583 c.p.p. (disposta dall'art. 98, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2022) esclude, inoltre, che l'atto di impugnazione possa essere presentato presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti private o i difensori si trovano, ove diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato ovvero a mezzo telegramma o raccomandata. Così come è esclusa la possibilità di depositare l'atto di impugnazione presso l'agente consolare all'estero (salvo quanto si dirà circa la disposizione transitoria da ultimo introdotta).

Il regime intertemporale

Fatte tali premesse di carattere generale, occorre, in tema di deposito dell'atto di impugnazione, verificare la normativa attualmente applicabile in virtù del peculiare regime intertemporale dettato dalla riforma.

L'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha, infatti, differito l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte con il nuovo art. 582 c.p.p. in materia di deposito dell'impugnazione, disponendo che fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al primo comma del medesimo art. 87, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia entro il 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'art. 582, comma 1, c.p.p. nella formulazione precedentemente in vigore (*"Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione"*).

La ragione del differimento è, evidentemente, da ricollegarsi al contestuale differimento al medesimo termine (operato dallo stesso art. 87) della concreta applicazione delle disposizioni concernenti il nuovo processo penale telematico, ivi compresa la disposizione sul deposito telematico di cui all'art. 111-bis c.p.p.

Ciò significa che, sino alla scadenza del termine indicato all'art. 87, continuerà ad applicarsi la regola secondo la quale tutte le parti (e non solo, evidentemente, le parti private) potranno depositare l'atto di impugnazione – personalmente o a mezzo incaricato- presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

L'ultrattività della disciplina dettata dall'art. 582, comma 1 - nella formulazione previgente alla riforma - comporta, in altri termini, che la modalità di deposito in formato analogico dell'atto di impugnazione nella cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento sia consentita a tutte le parti e non solo alle parti private. Che la disposizione di cui all'art. 582 comma 1 c.p.p. si riferisca a tutte le parti processuali è dato acquisito nella costante interpretazione e applicazione della predetta disposizione, tanto che il comma 2 (oggi abrogato), nel riconoscere alle sole parti private ed ai difensori la facoltà di deposito presso un diverso tribunale o un ufficio del giudice di pace, non solo precisava l'ambito soggettivo (parti private e difensori) ma la prospettava come modalità ulteriore e aggiuntiva rispetto alla modalità ordinaria riservata dall'art. 582 comma 1 a tutte le parti processuali, come appare evidente dal dato letterale della disposizione (2. *"Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche [...]"*).

Sarà solo con l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.lgs. 150/2022 (secondo le scansioni temporali delineate dal citato art. 87) che la facoltà di deposito dell'atto di impugnazione in cartaceo sarà riservata alle sole parti private.

Si è poi provveduto a disciplinare anche il deposito via pec dell'atto di impugnazione.

Occorre premettere che la materia del deposito degli atti di impugnazione è stata oggetto, in via eccezionale e transitoria, di una disciplina emergenziale dovuta all'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19.

L'art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha conferito valore legale, dunque equipollente al deposito dell'atto in cancelleria, all'invio dell'atto di impugnazione attraverso indirizzi di posta elettronica certificati (art. 24, comma 4). In particolare, il comma 6-ter della norma dispone che: *"L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale"*. Come noto, tale normativa ha cessato di applicarsi in data 31 dicembre 2022.

Il differimento dell'introduzione del deposito telematico dell'atto di impugnazione, il rinvio alle sole modalità di cui al previgente art. 582, primo comma, c.p.p. e la cessazione, al 31 dicembre 2022, degli effetti di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 137 del 2020, avrebbero comportato che dal 1° gennaio 2023, e sino all'entrata a regime del processo penale telematico, l'unica modalità di deposito dell'atto di impugnazione sarebbe stata, per tutte le parti, quella analogica di cui al vecchio primo comma dell'art. 582 c.p.p., rimanendo per di più escluse sia la possibilità di depositare l'atto presso l'ufficio diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento (stante l'abrogazione dell'art. 582 comma 2 c.p.p.) sia la possibilità di proporre l'impugnazione tramite telegramma o con raccomandata (stante l'abrogazione dell'art. 583 c.p.p.).

Sul punto, tuttavia, è intervenuta la legge 30 dicembre 2022, n. 199 che nel convertire il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, ha aggiunto, con l'art. 5-*quiquies*, al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 l'art. 87-*bis*, consentendo il deposito dell'atto di impugnazione con valore legale mediante invio con posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento.

La norma, infatti, prevede che: *"Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo*

per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza".

L'art. 87-bis, inoltre, detta alcune disposizioni specifiche in materia di deposito dell'atto di impugnazione, disponendo che "3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale. 4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. 5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1".

Nel dettare esplicitamente la disciplina in materia di deposito via pec dell'atto di impugnazione, sulla falsariga di quanto già previsto dalla normativa emergenziale, il nuovo art. 87-bis ha, peraltro, limitato le cause di inammissibilità della impugnazione per via telematica rispetto a quelle già previste dall'art. 24 d.l. 137/2020: non sono infatti menzionate, tra le cause di inammissibilità specificamente indicate al comma 7, né l'invio della pec da un indirizzo di posta elettronica certificata non intestato al difensore né la mancanza di sottoscrizione digitale del difensore (per attestazione di conformità all'originale) sulle copie informatiche degli allegati (già espressamente previste, invece, dal citato art. 24).

Infine, l'art. 87, comma 6, secondo e terzo periodo, come introdotti dall'art. 5-*quater* della legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge n. 162 del 2022, prevede che fino a quando non entrerà in vigore la nuova formulazione dell'art. 582 c.p.p. *"le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato"*.

Operatività attuale della disciplina in tema di modalità di deposito dell'impugnazione

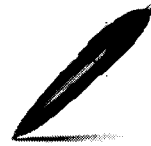
In conclusione, sino al momento in cui entrerà in vigore la nuova disciplina sul deposito telematico dell'atto di impugnazione di cui al nuovo testo dell'art. 582 c.p.p. (secondo i termini previsti dall'art. 87 citato), l'atto di impugnazione può essere depositato con le seguenti modalità:

- tutte le parti processuali possono depositare l'atto in forma di documento analogico (cioè in cartaceo) nella cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 582, primo comma, c.p.p. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
- le sole parti private che si trovino all'estero possono depositare l'atto di impugnazione davanti ad un agente consolare all'estero, ai sensi dell'art. 87, primo comma, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
- i difensori possono, in via alternativa rispetto al deposito dell'atto in forma di documento analogico presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, avvalersi della possibilità di depositare l'atto di impugnazione via *pec*, ai sensi e con le modalità descritte dall'art. 87-*bis* del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Roma, 26 gennaio 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni Mimmo



Firmato digitalmente
da MIMMO GIOVANNI
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

Estremi

N° : 7486/2024.E

Inviata il : 12/11/2024 11:50

Id. Messaggio : C15DBB13.03064DFF.1FFF4398.954955E

Posta in entrata

Ricezione documento

Registrata il : 12/11/2024 12:05

Casella : prot.ca.lecce@giustiziacerit.it

Registrata come : ProL 12/11/2024.0010712.E

Lavorazione

Stato lavorazione : chiusa

U.O. competente :

In carico a :

a partire dal : 12/11/2024

dal :

dal :

alle : 12:01

alle :

alle :

Contenuti

Da : prot.dag@giustiziacerit.it

A : prot.ca.laquila@giustiziacerit.it; prot.ca.firenze@giustiziacerit.it; prot.ca.genova@giustiziacerit.it; prot.ca.catanaro@giustiziacerit.it; prot.ca.lecce@giustiziacerit.it

CC :

Oggetto : Prot. m_dg.DAG.12/11/2024.0230399.U - Applicabilità dell'art.164 disp. att. c.p.p. e 272 d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di obblighi di deposito di copie

Corpo :
— MAIL BODY NON PRESENTE —

Protocollo mittente

Da :

N° : U

/ : 230399

del : 12/11/2024 00

Oggetto : Applicabilità dell'art.164 disp. att. c.p.p. e 272 d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di obblighi di deposito di copie dell'impugnazione proposta e, in mancanza, di pagamento dei relativi diritti, con specifico riferimento alle impugnazioni presentate mediante il Portale Deposito atti penali e mediante

File allegati

N° : 1

Nome : Segnatura.xml

Protocollato come :

N° : 2

Nome : impugnazioneotadg.pdf

Protocollato come : Prot. 12/11/2024.0010712.E

N° : 3

Nome : m_dg.DAG.16-03-2023.0060030.U_20230201circolare164dispattcppq

Protocollato come : Prot. 12/11/2024.0010712.E

N° : 4

Nome : 1 20240927 C app Ancona in materia di applicazione 164 disp att cpp

Protocollato come : Prot. 12/11/2024.0010712.E

Corte Appello LECCE

Da: Corte Appello LECCE
Inviato: mercoledì 13 novembre 2024 11:53
A: 'angelo.orlando@giustizia.it'; 'fabio.ingusci@giustizia.it'
Oggetto: Applicabilità dell'art. 164 disp. att. c.p.p. e 272 DPR n. 115/2002 in materia di obblighi di deposito di copie dell'impugnazione proposta e, in mancanza, di pagamento dei relativi diritti, con specifico riferimento alle impugnazioni presentate mediante

Con riferimento alla nota ministeriale di cui all'oggetto e trasmessaVi in data 12.11.2024, si prega di diramarla al personale in servizio presso le rispettive sezioni, su disposizione della Dirigenza.

La Segreteria